

ANALISI

Evitare il dumping sociale

di **Michele Tiraboschi**

Nati in edilizia - grazie a una felice intuizione delle parti sociali, consapevoli dei vantaggi di una gestione condivisa delle criticità di un mercato del lavoro particolarmente instabile e frammentato - gli enti bilaterali e il bilateralismo si sono progressivamente estesi ad altri settori tra cui l'artigianato, il commercio, le professioni, il turismo e i servizi. Lo hanno fatto con una forza di innovazione, tanto da diventare un elemento di rinnovamento delle relazioni industriali. Tanto da indurre la legge Biagi a collocarli nel sistema delle fonti del diritto del lavoro, quali «sedi privilegiate» per la regolazione del mercato del lavoro.

Il bilateralismo si è sviluppato non nella ristretta logica di una mera erogazione di servizi, ma piuttosto quale strategia condivisa per la stabilizzazione dei mer-

cati e la protezione dei lavoratori attraverso la gestione paritetica e il governo del mercato del lavoro. Per valorizzare queste esperienze di governo e regolazione condivisa del mercato del lavoro, il legislatore ha così assegnato agli enti bilaterali nuove e più estese competenze tra cui l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la formazione continua in azienda, la gestione mutualistica di fondi per l'integrazione del reddito nei settori non coperti dalla cassa integrazione, la certificazione dei contratti, lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro e la gestione delle controversie in materia di lavoro. Anche la maggiore attenzione della contrattazione collettiva al sostegno dei servizi rivolti a incrementare la dotazione di forme di protezione sociale dei lavoratori ha poi consentito di sviluppare importanti enti bilaterali nazionali dedicati alla previ-

denza complementare e alla assistenza sanitaria.

Questo sistema rischiava tuttavia di diventare un gigante dai piedi d'argilla a causa della incertezza circa l'obbligatorietà del contributo a sostegno degli enti bilaterali previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento. Il **ministero del Lavoro** si era del resto già pronunciato sul punto, con la circolare 4/2004 di interpretazione dell'articolo 10 della legge Biagi, nel senso di ritenere non obbligatoria l'iscrizione all'ente bilaterale. Ciò in coerenza con i principi costituzionali in materia di libertà sindacale negativa e con le regole del diritto comunitario della concorrenza.

Prendendo atto dell'evoluzione della contrattazione - che, nel settore artigiano, è giunta a qualificare le tutele erogate dagli enti bilaterali come retribuzione integrativa - il **ministero del Lavoro** compie ora un passo in avanti.

Una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo che una determinata prestazione (un'assistenza sanitaria integrativa o il trattamento di sostegno al reddito) rappresenta un diritto contrattuale del lavoratore, l'iscrizione all'ente bilaterale rappresenta una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro. Di modo che ogni lavoratore matura un diritto contrattuale di natura retributiva nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale. Diritto che potrà essere adempiuto con il riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalenti a quella erogata dalla bilateralità, nei limiti degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva. Tale meccanismo prevede così, nel rispetto dei principi costituzionali, una alternativa al versamento della contribuzione diretta agli enti bilaterali, evitando fenomeni di dumping contrattuale che incidono sulle tutele dei lavoratori.

*L'autore è consigliere del **ministero del Lavoro***

© RIPRODUZIONE RISERVATA

